



REGIONE DEL VENETO

PR FESR 2021-2027

Obiettivo Specifico 2.6 "Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)"

Azione 2.6.2

Sub "Riutilizzo efficiente delle risorse attraverso l'economia circolare, sensibilizzazione della popolazione su modelli di consumo sostenibile, valorizzazione dei beni riutilizzabili"



7c76fdd9



INDICE**Finalità del bando**

<i>Art. 1 Finalità e oggetto del bando</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 2 Dotazione Finanziaria</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 3 Localizzazione</i>	<i>pag. 5</i>

Potenziali beneficiari

<i>Art. 4 Soggetti ammissibili</i>	<i>pag. 5</i>
------------------------------------	---------------

Tipologie di interventi ammissibili

<i>Art. 5 Interventi ammissibili</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 6 Spese ammissibili</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 7 Spese non ammissibili</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 9 Cumulabilità degli aiuti</i>	<i>pag. 13</i>

Presentazione delle domande e istruttoria

<i>Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 11 Valutazione delle domande</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 12 Formazione della graduatoria delle proposte progettuali e concessione del sostegno</i>	<i>pag. 21</i>

Verifiche e controlli

<i>Art. 13 Obblighi a carico del beneficiario</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Art. 14 Svolgimento delle attività, variazioni (in caso di opere: varianti), proroghe e relativi obblighi</i>	<i>pag. 23</i>
<i>Art. 15 Tempi di realizzazione del progetto</i>	<i>pag. 25</i>
<i>Art. 16 Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno</i>	<i>pag. 26</i>
<i>Art. 17 Verifiche e controlli del sostegno</i>	<i>pag. 34</i>
<i>Art. 18 Revoche, rinunce e decadenze del sostegno</i>	<i>pag. 35</i>

Informazioni generali, pubblicità e informativa sul trattamento dei dati personali

<i>Art. 19 Informazioni generali</i>	<i>pag. 37</i>
<i>Art. 20 Informazione e pubblicità</i>	<i>pag. 38</i>
<i>Art. 21 Disposizioni finali e normativa di riferimento</i>	<i>pag. 38</i>
<i>Art. 22 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE-GDPR</i>	<i>pag. 39</i>

Appendice

	<i>pag. 40</i>
--	----------------



7c76fdd9



Articolo 1

Finalità e oggetto del bando

1. Il presente Bando dà attuazione al PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8415 del 16 novembre 2022, Obiettivo Specifico 2.6 “Promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)”, Azione 2.6.2 “Riutilizzo efficiente delle risorse attraverso l’economia circolare, sensibilizzazione della popolazione su modelli di consumo sostenibile, valorizzazione dei beni riutilizzabili”.

2. Con il presente Bando la Regione del Veneto intende sostenere Egato (Enti di governo dell’ambito territoriale ottimale) e Comuni con l’obiettivo di:

- finanziare proposte volte a sviluppare modelli di raccolta differenziata basati sulla digitalizzazione dei processi, l’efficientamento dei costi e la razionalizzazione e semplificazione dei flussi di rifiuti urbani prodotti, che consentano di pervenire a un incremento significativo delle quote di raccolta differenziata, in linea con gli obiettivi del Piano regionale rifiuti;
- efficientare il comparto impiantistico esistente dedicato al recupero dei rifiuti, mediante azioni di aggiornamento e adeguamento tecnologico, al fine di innovare i processi che siano in grado di valorizzazione le tipologie di rifiuti per i quali esistono criticità nelle filiere di recupero e per i rifiuti che contengono le CRM (Critical Raw Materials);
- sostenere iniziative finalizzate alla prevenzione della produzione dei rifiuti come riuso-preparazione per il riutilizzo e alla massimizzazione del recupero di materia da rifiuti;

È ancora molto ridotta anche nel Veneto l’intercettazione delle quote di rifiuti per i quali le filiere di recupero non sono ancora ben sviluppate o testate o che necessitano di innovazione tecnologica per aumentare le percentuali di recupero, ancora troppo limitate, come i rifiuti ingombranti. È fondamentale incentivare le filiere di recupero dei rifiuti che rappresentano particolare rilevanza nelle catene dei comparti produttivi quali, a titolo di esempio, i rifiuti inerti, le materie plastiche e i CRM (critical raw materials) inclusi nei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

È fondamentale inoltre potenziare ed ammodernare i sistemi di raccolta differenziata, intesa come fase iniziale e strategicamente determinante per i successivi processi di recupero delle matrici raccolte.

Si devono inoltre incentivare strategie integrate di riduzione della produzione di rifiuti, con la promozione del riuso e della preparazione per il riutilizzo e allungamento di vita dei beni, sostenendo la creazione di una rete di piattaforme di riuso/preparazione. La rete è composta da piattaforme ed impianti pubblici, integrata anche con i Centri di Raccolta, acquisendo così elevato valore sociale, oltre che ambientale. Tali piattaforme periferiche permettono la copertura di tutto il territorio regionale, prevedendo da un lato la presenza di aree dedicate alla selezione di beni ancora riutilizzabili e di rifiuti da sottoporre alla preparazione per il riutilizzo, dall’altro di aree per la prima selezione dei materiali. Tali centri possono essere collegati agli Empori della Solidarietà, circuito a rete già strutturato e attivo per il recupero delle eccedenze alimentari. Tali strutture sono luoghi in cui è possibile promuovere iniziative verso stili di vita sostenibili.

3. L’iniziativa può contribuire al conseguimento delle priorità regionali stabilite nella “Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 -2027”. Le proposte progettuali potranno pertanto fare riferimento a uno tra gli Ambiti tematici Smart Agrifood, Smart Manufacturing e Smart Living & Energy alle rispettive traiettorie individuate nella S3¹.

4. Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59".

¹ DGR 474/2022 e DGR 1684/2022 . Per approfondimenti: <https://www.innoveneto.org/ris-3-veneto-2021-2027/>



7c76fdd9



5. Il Bando garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all'art. 73, dello stesso Regolamento.

6. Il Bando agevola interventi ed attività che contribuiscono al raggiungimento del seguente obiettivo dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione dell'Assemblea Generale del 25 settembre 2015:

- "Goal 12: Responsible Consumption and Production", per garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

7. Ai fini del presente Bando si riportano le seguenti definizioni:

- *EGATO*: Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 200 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, ossia i Consigli di Bacino istituiti in Veneto con Legge Regionale del 31 dicembre 2012, n.52;
- *EGATO Operativo*: EGATO costituito, che, alla data di pubblicazione del presente Bando, ha provveduto all'affidamento del servizio per l'ATO o porzione dello stesso per cui si chiede il sostegno;
- *Forma Associativa tra Comuni*: una delle forme associative previste dal Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le quali, alla data di presentazione della domanda di sostegno, risultino costituite per l'espletamento dei servizi di cui al presente Bando;
- *Gestore*: soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- *Proposta progettuale*: proposta presentata dai Soggetti ammissibili, ricadente in una o in più delle tipologie indicate all'art. 5, comma 1 del presente bando;
- *PRGR*: Piano Regionale di Gestione Rifiuti previsto all'articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e approvato con DGR n. 988 del 9 agosto 2022;
- *DNSH*: principio "Do No Significant Harm", sancito dall'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi che arrechino un danno significativo contro l'ambiente.
- *Soggetto Realizzatore*: soggetto coinvolto nella realizzazione dell'Intervento ammesso al sostegno e individuato dal Beneficiario nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile in materia di appalti pubblici e in coerenza con la regolazione di settore;
- *Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 -2027*: strumento che le Regioni ed i paesi membri dell'Unione Europea devono adottare per individuare obiettivi, priorità, azioni in grado di massimizzare gli effetti degli investimenti in ricerca e innovazione, puntando a concentrare le risorse sugli ambiti di specializzazione caratteristici di ogni territorio così come definiti a seguito di un percorso di condivisione continua tra gli attori territoriali: imprese, mondo della ricerca, pubblica amministrazione e cittadini.

8. In coerenza con quanto stabilito con DGR n. 299 del 21 marzo 2023, la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio.

9. Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28/06/2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria e del Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del 27 settembre 2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria



Articolo 2**Dotazione finanziaria**

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Bando è pari a Euro ventidue milioni (22.000.000/00). Gli interventi inseriti in graduatoria saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.

Articolo 3**Localizzazione**

1. Gli interventi del presente Avviso pubblico possono essere realizzati sull'intero territorio regionale del Veneto (Art.22 c.3 lett. d) punto v Reg. (UE) 2021/1060.

Articolo 4**Soggetti ammissibili**

1. Possono presentare domanda di sostegno i seguenti soggetti presenti nella Regione del Veneto:
- a. EGATO (Enti di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale) operativi,
 - b. Comuni, i quali possono operare singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni.
2. Tali Enti devono essere in possesso dei requisiti indicati nella tabella sotto riportata:

REQUISITO	DESCRIZIONE	IL REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE:
a) EGATO operativi (enti di governo dell'ambito territoriale ottimale)	Nel caso di EGATO, l'EGATO deve essere costituito ed aver provveduto all'affidamento del servizio per l'ATO o porzione dello stesso per cui si chiede il sostegno.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno.
b) Forma Associativa tra Comuni:	Nel caso di partecipazione in Forma associativa tra comuni, deve essere una delle forme associative previste dal Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le quali risultino costituite per l'espletamento dei servizi di cui al presente Bando.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno.
c)Sostenibilità finanziaria	Per tutti i soggetti di cui al comma 1 lettera a) che presentano domanda devono essere in possesso di idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, c.2 lett.d) Reg. (UE) 2021/1060 dimostrata mediante presentazione, all'atto della domanda, della Programmazione di bacino/Programma pluriennale degli interventi e del relativo atto di approvazione, nel quale sia previsto l'intervento oggetto della domanda.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno.



7c76fdd9



REQUISITO	DESCRIZIONE	IL REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE:
	Per tutti i soggetti di cui al comma 1 lettera b) che presentano domanda devono essere in possesso di idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, c.2 lett.d) Reg. (UE) 2021/1060 dimostrata mediante presentazione, all'atto della domanda, del Programma triennale dei lavori pubblici / Programma triennale acquisti forniture e servizi e del relativo atto di approvazione, nel quale sia previsto l'intervento oggetto della domanda.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno.
d) Regolarità Contributiva	Per tutti i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Ente richiedente deve presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS e INAIL.	Alla data di presentazione della domanda o, al più tardi, dovrà essere presente entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10. Il requisito deve essere mantenuto in ogni fase di pagamento del contributo. Successivamente alla concessione del sostegno, in caso di irregolarità, sarà attivato l'intervento sostitutivo di cui all'art 16.

3. I soggetti individuati al comma 1 potranno presentare una o più proposte di sostegno per il presente Bando nel limite massimo di²:

- a. per gli EGATO operativi: massimo 5 proposte progettuali;
- b. per i soggetti ammissibili individuati al comma 1, lettera b) in cui l'EGATO è operativo: massimo 2 proposte progettuali, una per l'intervento di cui all'Art. 5, comma 1, lettere d) e una per intervento di cui all'Art. 5, comma 1, lettere e);
- c. per i soggetti ammissibili individuati al comma 1, lettera b) in cui l'EGATO non è operativo: massimo 5 proposte progettuali.

4. Le domande di sostegno presentate dai Comuni, che possono operare singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni, devono essere accompagnate da specifico nulla osta dell'EGATO competente per territorio, che attesta la coerenza dell'intervento proposto con le finalità della programmazione di bacino e con le azioni da programmare per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla pianificazione regionale, **Allegato A1** del presente bando. Nel succitato nulla osta, qualora l'EGATO non sia ancora operativo e il Comune, che opera singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni, si è avvalso del "Gestore" come Soggetto realizzatore, come previsto al successivo comma 5, l'EGATO si impegna a subentrare al Comune, che opera singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni, nel caso l'Ente di Governo diventi operativo prima della conclusione dell'intervento, nelle modalità indicate all'art.14, comma 5 del presente bando.

5. I Soggetti individuati al comma 1, destinatari del sostegno, per la realizzazione degli interventi possono avvalersi del "Gestore" come Soggetto realizzatore, in virtù del contratto di affidamento del servizio stipulato, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, il quale agirà in nome e per conto dei soggetti ammissibili di cui al comma 1 che rimangono unici soggetti responsabili del sostegno assegnato con il presente Bando, nonché ai sensi dell'art.li 200, 202, del Dlgs 152/2006 e s.m.i e di tutte le altre norme di settore applicabili.

² Vedi Appendice



7c76fdd9



In caso di tale fattispecie, entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità, dovrà essere sottoscritta una convenzione per la realizzazione dell'intervento, stipulata tra il soggetto beneficiario ed il proprio Gestore, che verrà allegata al contratto di servizio, utilizzando il facsimile di schema riportato all'**Allegato A2** del presente bando. Sempre entro il suddetto termine di 120 giorni tale convenzione dovrà essere trasmessa ad AVEPA. Nel caso di ritardata o mancata trasmissione della Convenzione si applica quanto previsto dall'art. 18, comma 4 in materia di decadenza.

6. Per avvalersi di quanto previsto al comma 5 nel caso in cui il servizio di gestione rifiuti venga affidato ad un nuovo Gestore prima della conclusione dell'intervento oggetto di finanziamento, il beneficiario dovrà sottoscrivere, con la stipula del nuovo affidamento, una convenzione con il nuovo gestore con il medesimo schema riportato all'**Allegato A2** per la conclusione dell'intervento. Tale nuova convenzione deve essere trasmessa ad AVEPA entro 30 giorni dalla firma del nuovo contratto di gestione con le modalità previste all'Art. 13, comma 1 lettera b). Nel caso di ritardata o mancata trasmissione della nuova Convenzione si applica quanto previsto dall'art. 18, comma 4 in materia di decadenza.

7. I soggetti ammissibili individuati al comma 1, lettera b) in cui l'EGATO è operativo non possono avvalersi del gestore come soggetto realizzatore ai sensi del comma 5, in quanto non sono i soggetti che hanno sottoscritto il contratto di affidamento del servizio.

8. I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Bando, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica per almeno i successivi 5 anni a decorrere dal pagamento finale al beneficiario.

9. Tali beni, il cui utilizzo è da intendersi vincolato al compimento delle attività di cui al presente Bando, potranno essere affidati al gestore, nei limiti della proposta finanziata da realizzare, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione tra operatori economici nonché secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Ai sensi dell'art. 203, comma 1 e dell'art. 195, comma 1, lettere m), n) ed o) del D.lgs. 152 del 2006, vi è l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

Articolo 5 Interventi ammissibili

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 paragrafo 1 lettere f) e g) e h) del Regolamento 1058/2021³, ai fini del presente bando e allo scopo di incentivare la prevenzione della produzione dei

³ Articolo 7 paragrafo 1:

"Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

....

f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:

i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o

ii) per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;

g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:

i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;

ii) gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;

h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:

i) la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:

— ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;

— ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;



7c76fdd9



rifiuti e favorire l'applicazione dell'economia circolare, sono ammissibili al sostegno le proposte progettuali inerenti i seguenti punti:

- a. Efficientamento del comparto impiantistico esistente dedicato al recupero dei rifiuti, mediante azioni di aggiornamento e adeguamento tecnologico, al fine di innovare i processi che siano in grado di valorizzare le tipologie di rifiuti per i quali esistono criticità nelle filiere di recupero e i rifiuti che contengono le CRM (Critical Raw Materials), ossia le materie critiche essenziali.
 - b. Costituzione e potenziamento di una rete integrata di recupero di materia per quei rifiuti che attualmente hanno percentuali di recupero effettivo troppo limitate, ad esempio gli ingombranti, o altre frazioni per cui è indispensabile attivare il recupero di materia, considerato che ad oggi tali frazioni vengono avviate per la maggior parte allo smaltimento in discarica o al recupero energetico.
 - c. Sviluppo di modelli di raccolta differenziata basati sulla digitalizzazione dei processi, l'efficientamento dei costi e la razionalizzazione e semplificazione dei flussi di rifiuti urbani prodotti, che consentano di pervenire a un incremento significativo delle quote di raccolta differenziata, in linea con gli obiettivi del Piano regionale rifiuti.
 - d. Progetti rivolti all'implementazione di sistemi di raccolta e di recupero di rifiuti abbandonati e spiaggiati, nonché i rifiuti presenti lungo i corsi d'acqua (ad esempio sistemi di cattura dei rifiuti, piattaforme, macchinari di raccolta e gestione rifiuti ecc...).
 - e. Costituzione di centri per il riuso/preparazione, al fine di realizzare una rete di piattaforme per promuovere strategie integrate di riduzione della produzione di rifiuti e di incentivazione del riuso, della preparazione per il riutilizzo e dell'allungamento di vita dei beni. La rete deve essere composta da piattaforme ed impianti pubblici, per il riutilizzo integrato anche con i Centri di Raccolta, acquisendo così elevato valore sociale, oltre che ambientale. Tali piattaforme periferiche permettono la copertura di tutto il territorio regionale, prevedendo da un lato la presenza di aree dedicate alla selezione di beni ancora riutilizzabili e di rifiuti da sottoporre alla preparazione per il riutilizzo, dall'altro di aree per la prima selezione dei materiali. La parte rimanente dei rifiuti viene sottoposta a riduzione volumetrica per facilitarne il trasporto, con conseguente diminuzione del numero di automezzi circolanti.
2. Possono essere ammessi interventi già iniziati, purché non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda, in conformità all'art. 63 c.6 Reg. (UE) 2021/1060. Ai fini del presente bando per "intervento non concluso" si intende un intervento per il quale, la Direzione Lavori, alla data di presentazione della domanda non abbia ancora emesso il certificato di ultimazione dei lavori. Nel caso in cui ci siano presenti lotti funzionali, l'opera si considera conclusa una volta emessi tutti i certificati di ultimazione lavori.
3. La proposta progettuale deve rispettare i seguenti requisiti, pena la non ammissibilità del progetto:
- a. deve essere coerente con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate (PRGR), approvato con DGR n. 988/2022;
 - b. deve essere coerente con la Direttiva 2008/98/CE;
 - c. deve concentrarsi su recupero e valorizzazione a fini del riuso/re-immissione nel processo produttivo e non per lo smaltimento;
 - d. deve rispettare la resa di conversione in materia prima (End of Waste) almeno pari al 50% dei rifiuti trattati nel caso di interventi progettati su impianti di recupero (per interventi di tipo a e

— investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;

ii) gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;

iii) gli investimenti in:

— veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e

— veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio."



7c76fdd9



b del comma 1 del presente articolo). Per interventi di modifica su impianti esistenti deve essere garantito un miglioramento della resa di conversione in materia prima (End of Waste) per arrivare almeno al 50% dei rifiuti trattati.

4. I progetti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale di cui alla DGR n.77 del 01/02/2022 consultabile al seguente link

<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas> ,

in modo particolare:

a) come indicato nel Programma Regionale Veneto – FESR 2021-2027, gli interventi strutturali non devono comportare ulteriore consumo di suolo ai sensi della L.R n.14 del 2017 e secondo le previsioni contenute all'interno dei Piani Regolatori comunali. Questi si articolano in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed in disposizioni operative, inserite nel Piano degli Interventi (PI), che sottostanno alla sopracitata legge regione n.14/2017, che all'articolo 2 lett. C), definisce il consumo di suolo come: “l’incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive; il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra le predette superfici e quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale”. La presenza di un titolo abilitativo efficace rispetto agli interventi strutturali previsti a progetto costituisce elemento a comprova del rispetto del suddetto requisito;

b) dovranno essere osservate le prescrizioni specifiche in tema di:

- i. gestione dei rifiuti,
- ii. siti Natura 2000

Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo. L’elenco dei siti rientranti nella Rete Natura è rinvenibile all’indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download>.

c) I progetti dovranno garantire il rispetto del principio DNSH (*Do Not Significant Harm*), di cui al paragrafo 5.9 della Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR 2021-2027 e all’articolo 9 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2021/1060 “Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo»” e degli obiettivi ambientali individuati dal Regolamento (UE) 2020/852 e Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 e Regolamento Delegato (UE) 2023/2486.

In fase di presentazione delle domande di saldo, le modalità con le quali sono state rispettate le prescrizioni del principio DNSH indicate nella Relazione Tecnica devono essere dettagliate in una perizia asseverata effettuata da un professionista abilitato ed indipendente, coerentemente con le spese sostenute. Le modalità con cui sono rispettate tali prescrizioni devono seguire le linee guida riportate nell’**Allegato A3**.

d) I progetti dovranno garantire l’immunizzazione dagli effetti del clima (cosiddetto “climate proofing”) degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni, nelle modalità previste dalla Comunicazione della Commissione n. 2021/C 373/01 e dagli “Indirizzi per la verifica dei progetti infrastrutturali per il periodo 2021 – 2027” nota DPCOE-0006204- P-09/10/2023, come previsto all’articolo 73 paragrafo 2 lettera j) del Reg. (UE) n. 2021/1060, secondo quanto previsto dall’**Allegato A3**.

Le modalità con le quali sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti: a), b.i), c) devono essere descritte puntualmente nella Relazione tecnica, sezione sulla compatibilità ambientale, di cui all’art. 10, comma 5, punto 3.

La modalità con le quali è rispettata la prescrizione di cui al punto d) deve essere descritta, qualora necessaria, in una “Relazione di verifica climatica”, di cui all’art. 10, comma 5, punto 4; in caso di mancata necessità della presentazione della “Relazione di verifica climatica” tale scelta dovrà essere descritta nella specifica sezione della Relazione tecnica, di cui all’art. 10, comma 5, punto 3. Per le modalità con le quali viene rispettato il punto b.ii) si rinvia all’art. 10 comma 9.



Articolo 6
Spese ammissibili

1. Ai fini del calcolo del contributo vengono considerate ammissibili le spese riportate nella tabella sottostante.

CATEGORIA DI SPESA	VOCE DI SPESA
a) Spese per opere edili e impiantistiche	Si tratta di tutte le infrastrutture specifiche, inerenti l'impianto/intervento, che occorrono per garantire il funzionamento
b) Acquisto di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature	b1) rientrano in questa categoria i beni nuovi di fabbrica ovvero quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore), inclusi anche gli impianti pilota.
	b2) rientrano in questa categoria i beni usati, come specificato al comma 4 del presente articolo.
c) Spese relative ad immobili (edifici e terreni)	c1) Le spese relative all'acquisto di terreni sono ammesse nel limite del 10 % degli investimenti complessivi delle categorie a), d) ed e) ai sensi del Reg. 2021/1060 art. 64 e dell'art.17 comma 1 del Dpr n. 22/2018. Tale limite è ampliato al 15% nel caso di siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici per come previsto dall'art. 17 comma 2 del DPR n.22/2018
	c2) Le spese relative all'acquisto di edifici sono ammesse nel limite del 20% della somma degli investimenti complessivi della categoria b) del progetto e ai sensi del comma 5 del presente articolo.
d) Licenze e servizi informatici inclusi servizi in cloud e software SaaS	Rientrano in questa categoria le spese di acquisizione di licenze e servizi informatici. Vengono riconosciute, per il periodo di ammissibilità delle spese previsto dal Bando anche le spese di canoni e abbonamenti di tali servizi. I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali del servizio. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla presente lettera, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.
e) Brevetti e diritti di uso e sfruttamento	Rientrano in questa categoria le spese collegate all'utilizzo di tali brevetti, marchi e diritti. I brevetti, le licenze, il know-how e le conoscenze tecniche non brevettate devono riguardare nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e sono ammissibili solo per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nelle unità produttive interessata dalla Proposta.



7c76fdd9



f) Consulenze specialistiche e servizi esterni.	Nella misura massima del 20% della somma degli importi complessivi delle categorie a), b), c), d), e). Sono ammissibili le spese per consulenze connesse alla Proposta che si riferiscono alle seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale (es. Relazione tecnica sulla compatibilità ambientale) (sia in fase di presentazione di progetto, sia in fase di rendicontazione di progetto), prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti. Per le spese per consulenze specialistiche e servizi esterni è possibile rivolgersi sia a soggetti pubblici che privati (ad esempio università, studi, liberi professionisti ecc).
g) Costi indiretti	Costi indiretti calcolati ai sensi dell'art. 54 lettera a) del Reg. 1060/2021 con tasso forfettario del 7% relative alle lettere a), b), c), d), e) ed f) a copertura dei costi generali di gestione per cui è difficile determinare esattamente l'importo attribuibile all'attività progettuale (si tratta ad esempio di bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità, il personale di pulizia, acquisto di materiali di cancelleria, ecc.). Tale voce di costo non sarà riconosciuta automaticamente ma dovrà essere richiesta dal proponente all'interno del portale Fondi.RVE sia in fase di ammissibilità che in fase di rendicontazione finale; si precisa che tali costi non sono soggetti a rendicontazione analitica, ma la quota parte di contributo riconosciuto corrispondente è vincolata al pagamento di costi indiretti sostenuti dal beneficiario per spese generali.

2. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere:

- sostenute e pagate esclusivamente dal beneficiario del sostegno del presente Bando, congrue e pertinenti al progetto proposto, nonché direttamente imputabili, necessarie e funzionali alle attività previste nel progetto medesimo;
- sostenute e pagate a partire dal 1° gennaio 2024;
- indicate nel modulo informatico della domanda. In caso di discrepanza tra quanto inserito nel modulo informatico ed eventuali documenti allegati alla domanda, prevalgono le cifre inserite nell'applicativo informatico.

3. Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione che permettano di identificare in maniera chiara la contabilità di progetto.

4. La spesa relativa all'acquisto di terreni (tipologia di spesa c1) è ammissibile alle seguenti condizioni:

- la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
- la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento degli investimenti complessivi delle categorie a), d) ed e). Il suddetto limite è ampliato al 15% nel caso di siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici per come previsto al comma 2 dell'art. 17 del Dpr n.22/2018 e al comma 1 lett.b) dell'art. 64 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- la presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.



7c76fdd9



5. La spesa relativa all'acquisto di edifici (tipologia di spesa c2) è ammissibile alle seguenti condizioni:
- presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato come indicato alla lettera c), comma 1, dell'articolo 17, Dpr 22/2018, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata
 - una dichiarazione del venditore che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
 - che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.
6. L'ammissibilità della spesa relativa all'acquisto di beni usati è condizionata al rilascio di:
- una dichiarazione rilasciata dal venditore che attesta la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;
 - una perizia asseverata effettuata da professionista, attestante che il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo e che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.
7. L'iva, ai sensi dell'art. 64 par. 1. lett. c), è ammissibile per le operazioni con costo totale inferiore ai 5.000.000 Euro (IVA inclusa); per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5.000.000 Euro (IVA inclusa), l'Iva è ammissibile nel caso in cui non sia recuperabile.

Articolo 7 Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021, nonché i costi di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) n.1060/2021.
2. Non sono ammissibili al sostegno le spese riguardanti:
- a) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
 - b) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
 - c) le spese i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione;
 - d) pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
 - e) beni usati e ricondizionati, salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 5;
 - f) le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;
 - g) per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
 - h) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
 - i) per le perdite su cambio di valuta;
 - j) relative ad ammende, penali e controversie legali;
 - k) capitale circolante e materiale di consumo;
 - l) spese indicate in fattura senza un adeguato grado di dettaglio;
 - m) sostenute prima del 1° gennaio 2024 e le spese pagate dopo il termine finale di chiusura del progetto;
 - n) spese correlate all'istanza di contributo, per la predisposizione della rendicontazione, il caricamento della domanda di sostegno e di pagamento, nonché le spese relative all'adempimento degli obblighi pubblicitari e informativi previsti (stampe, targhe, cartellonistica etc.);
 - o) spese inserite in fatture di importo imponibile inferiore ad euro 200,00 (duecento/00);
 - p) spese non pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra categoria di spesa non prevista dal Bando;



7c76fdd9



- q) oneri e contributi obbligatori sostenuti dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle procedure di gara;
- r) spese per il personale interno ed esterno compresi gli incentivi alle funzioni tecniche normate dall'art. 45 e dall'allegato I.10 del dlgs 36/2023;
- s) le spese relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di altri aiuti per come previsto dal DPR n. 22 2018, fatta eccezione per quelli di natura fiscale;
- t) le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'ente beneficiario delle agevolazioni;
- u) i costi di leasing.
- v) spese sostenute per gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, compresa l'installazione o la sostituzione di caldaie che utilizzano combustibili fossili (caldaie a condensazione, centrali termiche a gas metano, gasolio, gpl, essiccatoi).

Articolo 8

Forma, soglie ed intensità del sostegno

1. Il valore degli interventi, con riferimento alle spese ritenute ammissibili dal presente bando, dovrà essere compreso tra un minimo di euro 200.000,00 ed un massimo di euro 3.000.000,00.
2. L'agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 100% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto ed è concessa nel limite massimo di euro tre milioni (3.000.000/00).
3. Non sono ammesse le domande di partecipazione i cui progetti comportano spese ammissibili per un importo inferiore a euro 200.000,00.
4. A pena di decadenza, in fase di rendicontazione, la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari al 50% della spesa ammessa per il contributo e corrispondere alla totale realizzazione del progetto ammesso al sostegno o, quantomeno, al raggiungimento dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento.
5. Le spese eccedenti il contributo potranno essere finanziate dall'Ente beneficiario mediante risorse proprie (compresi i finanziamenti bancari) o altri contributi volti alla realizzazione del medesimo progetto (nel rispetto dei limiti di cumulo previsti al successivo art. 9).

Articolo 9

Cumulabilità degli aiuti

1. Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, i contributi previsti dal presente bando sono cumulabili, per gli stessi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.
2. I contributi assegnati sono cumulabili, per le medesime spese riconosciute ammissibili, con altre forme di sostegno, qualsiasi sia la denominazione e la natura, purché nei limiti del 100% della spesa ammessa a contributo.
3. È ammesso anche il cumulo con altre forme di contribuzione comunitaria, a condizione che siano dirette a voci di spesa diverse da quelle oggetto di agevolazione nell'ambito del presente Avviso ai sensi dell'art. 63, par. 9 del Regolamento UE n. 2021/1060.
4. In fase di rendicontazione della spesa il Beneficiario dovrà dichiarare l'esistenza di altri sostegni già concessi, diretti al medesimo intervento ammesso, specificando:
 - la misura di incentivazione (citandone gli estremi) per la quale si è beneficiari;
 - l'entità del contributo;
 - le voci di spesa oggetto del contributo.
5. Nel caso in cui l'accesso ad altre forme di contribuzione pubblica determini il superamento del



7c76fdd9



limite del 100% delle spese ammesse, il contributo concesso verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.

Articolo 10

Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione

1. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il nuovo Sistema Informativo per la Programmazione dei fondi (Fondi.RVE) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>.
2. Dalla medesima pagina è sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali di accesso a Fondi.RVE.
3. L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista dalle **ore 10.00 del giorno 04/02/2025** e sarà attiva fino alle **ore 17:00 del giorno 26/06/2025**. Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria di cui al comma 5 e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti proponenti intendono presentare, la domanda potrà essere "Presentata" definitivamente tramite Fondi.RVE. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema Fondi.RVE e di invio della domanda si rinvia alla pagina [pagina: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve](https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve).
4. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare da Fondi.RVE la domanda di sostegno in formato "PDF", firmarla digitalmente (da parte del legale rappresentante dell'Ente o da un suo delegato, senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata>;
5. A corredo della domanda di sostegno occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nei precedenti commi, la seguente documentazione:

Documentazione <u>obbligatoria</u> <u>a pena di inammissibilità</u> della domanda di sostegno	1. Documentazione riguardo l'attestazione dei requisiti specifici di cui all'art. 4. ● per i soggetti di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a): ○ contratto di affidamento del servizio ● per i soggetti aggregati di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b); ○ convenzione tra comuni 2. Nel caso in cui il soggetto ammissibile sia un Comune o una forma Associativa tra Comuni, nulla osta dell'EGATO competente per territorio, Allegato A1, che attesti la coerenza dell'intervento proposto con le finalità della programmazione di bacino e con le azioni da programmare per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla pianificazione regionale. 3. Una relazione tecnica della proposta progettuale, firmata digitalmente, a pena di inammissibilità della domanda, dal Legale rappresentante dell'Ente, predisposta secondo il formato riportato all'Allegato A4, che comprende le seguenti sezioni: ● Sezione tecnica descrittiva ed illustrativa del progetto in cui vengano evidenziati i quantitativi di rifiuti trattati e vengono quantificati i miglioramenti ambientali che si ritiene di ottenere con l'attuazione del progetto. ● Sezione argomentata sulla coerenza con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (DGR n. 988/2022) e
--	---



7c76fdd9



	con la Direttiva 2008/98/CE. - art. 5 comma 4 punto b.i) del bando. • Sezione argomentata del rispetto del principio DNSH «non arrecare un danno significativo» e degli obiettivi ambientali individuati dal Regolamento (UE) 2020/852 e Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 e Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 e della mancata necessità della presentazione della verifica climatica, secondo quanto previsto dall'Allegato A3. • Sezione in cui si evidenzia il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5 comma 4, punto a) e punto b.ii) e, per interventi progettati su impianti di recupero, anche l'art. 5 comma 3 punto d). • Quadro economico di progetto. • Cronoprogramma di progetto. • Sezione descrittiva lo stato di progettazione ai sensi dell'articolo art. 41 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023 e iter autorizzativo da svolgere a seconda della tipologia di intervento da realizzare (lavori o servizi e forniture). • Sezione sulla compatibilità ambientale contenente un focus su ciascuna delle seguenti matrici: emissioni in atmosfera, emissioni allo scarico, rumore, suolo e sottosuolo, traffico, consumi energetici, confrontando la situazione ante-operam e post-operam. Tale sezione inoltre deve contenere un'analisi più approfondita degli elementi di valutazione e premialità di cui all'Art. 11 del presente Bando, che verrà richiamata nella scheda riassuntiva finale. • Scheda riassuntiva finale della proposta progettuale con focus sugli elementi di valutazione e premialità di cui all'Art. 11 del presente bando. 4. Qualora necessaria, Relazione di verifica climatica, firmata digitalmente da un tecnico abilitato, secondo quanto previsto dall'Allegato A3. Qualora il soggetto richiedente si avvalga del gestore quale soggetto realizzatore dell'intervento, copia del contratto di servizio attivo alla data di presentazione della domanda.
Documentazione ulteriore da allegare e necessaria per lo svolgimento dell'attività istruttoria.	1. documentazione attestante la sostenibilità finanziaria alla data di presentazione della domanda: a. Nel caso di soggetti articolo 4, comma 1 lettera a) per la sostenibilità finanziaria: Programmazione di bacino/Programma pluriennale degli interventi e del relativo atto di approvazione, nel quale sia previsto l'intervento oggetto della domanda; b. Nel caso di soggetti articolo 4, comma 1 lettera b) Programma triennale dei lavori pubblici / Programma triennale acquisti forniture e servizi e del relativo atto di approvazione, nel quale sia previsto l'intervento oggetto della domanda. 2. Qualora necessario e acquisito, titolo abilitativo efficace rispetto agli interventi strutturali previsti a progetto. Qualora necessario e non acquisito, il titolo dovrà essere allegato con la domanda di pagamento in acconto. Se non necessario il rispetto del requisito relativo al



7c76fdd9



	consumo del suolo, va dichiarato nel sistema informativo Fondi.RVE
3.	Qualora necessaria ed esperita con esito positivo, Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. n. 357/97 e ss. mm.ii. e DGR n. 1400/2017 (attuazione Direttiva 92/43/CE e ss.mm.ii. art. 6 comma 3); se non necessaria, va dichiarato nel sistema informativo Fondi.RVE.

6. Tutta la documentazione e gli allegati citati al precedente comma, prima del caricamento definitivo in Fondi.RVE, devono essere convertiti in formato “PDF”.

7. La domanda, comprensiva degli allegati, è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli articoli 46, 47, 48 del DPR n. 445/2000 ed è soggetta alle conseguenze e alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso DPR nel caso di dichiarazioni mendaci.

8. Tenuto conto delle modalità di presentazione di cui ai precedenti commi, la domanda non può essere presentata e non può essere ritenuta ammissibile qualora:

- a. non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- b. non sia presentata nei termini di cui al comma 3;
- c. sia redatta, sottoscritta o inviata secondo modalità non previste dal presente bando;
- d. sia priva della documentazione obbligatoria prevista dal comma 5;
- e. sia presentata su modulistica diversa da quella prevista dal bando e che non contenga tutte le informazioni in questa dettagliate (limitatamente alla documentazione obbligatoria)

9. L’Ente dovrà inoltre selezionare e completare le seguenti dichiarazioni nel relativo quadro in sede di compilazione della domanda nel sistema informatico:

- a. dichiarazione sulla localizzazione dell’intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza;
- b. dichiarazione relativa al rispetto del requisito sul consumo del suolo (art. 5 comma 4 lettera a)

10. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata nei documenti indicati come obbligatori per i quali è esclusivamente consentita la regolarizzazione secondo le modalità previste dall’articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000 e dall’art. 6 comma 1 lettera b) della Legge 241/1990 da effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente.

11. Dalla data di presentazione della domanda di sostegno al provvedimento di concessione non sono ammesse variazioni del soggetto richiedente.

12. Gli allegati di cui ai commi precedenti, ove si tratti di documenti per i quali la firma è elemento costitutivo, devono risultare firmati prima del caricamento definitivo nel sistema informatico. In particolare, devono essere prodotti e risultare firmati digitalmente da parte del Legale Rappresentante dell’Ente i seguenti documenti:

- la domanda di sostegno;
- l’Allegato A4 “Relazione Tecnica della proposta progettuale”;

Articolo 11

Valutazione delle domande

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura a graduatoria, secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123/1998. La domanda, completa della documentazione richiesta, è sottoposta da parte di AVEPA - Area Gestione FESR alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 4 e all’articolo 5, commi 3 e 4. L’iter di valutazione delle domande e del progetto è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

2. È prevista una Commissione Tecnica di Valutazione (d’ora in avanti “CTV”) composta da 3 componenti di comprovata esperienza nelle discipline tecniche ed economiche nominati con atto del



7c76fdd9



Direttore di AVEPA che opererà in conformità alle disposizioni assunte dall'Agenzia. I componenti sono individuati tra gli iscritti al registro degli esperti scientifici indipendenti (REPRISE) istituito presso il Ministero dell'Università e della Ricerca.

3. Alle attività della CTV possono partecipare in qualità di uditori:
 - i dirigenti dell'Area gestione FESR e del Settore gestione interventi FESR di AVEPA e/o un loro delegato;
 - i dirigenti della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione Veneto e/o un loro delegato.
4. L'istruttoria amministrativa è svolta da AVEPA, la quale verifica:
 - che la domanda sia stata trasmessa nelle forme e con le modalità prescritte dal bando;
 - che la domanda sia corredata della documentazione richiesta;
 - che il richiedente il sostegno sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti (articolo 4);
 - il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità di ciascuna spesa prevista (articolo 6): il mancato rispetto determina la non ammissibilità della spesa preventivata;
 - la sussistenza di una idonea **sostenibilità finanziaria** da parte dell'Ente in rapporto al progetto da realizzare.
5. L'istruttoria tecnica è svolta dalla CTV che, una volta verificata la coerenza della domanda con i contenuti e gli obiettivi specifici dell'azione, effettua una valutazione tecnica sul contenuto del progetto presentato rispetto ai requisiti degli interventi di cui all'articolo 5, della relativa documentazione obbligatoria, di cui all'art. 10, comma 5, punti 3) e 4), verifica la congruità delle spese rispetto al progetto, attribuisce i punteggi utili alla formazione della graduatoria di ammissibilità alla concessione del sostegno. Nello specifico, la CTV assegna il punteggio sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE

Criteri di valutazione relativi alla proposta progettuale	
1 - Definizione degli obiettivi, finalizzati agli obiettivi individuati dal PRGR 988/2022.	Obiettivi non definiti/specificati: 0 punti Obiettivi generici: 1 punto Obiettivi dettagliati con indicazione di valori target: 2 punti
2 - Qualità della metodologia/tecnologie e delle procedure di attuazione dell'intervento	Metodologia/tecnologie/procedure obsolete: 0 punti Metodologia/tecnologie/procedure efficienti senza carattere innovativo nella filiera di riferimento: 1 punto Metodologia/tecnologie/procedure efficienti e con carattere innovativo nella filiera di riferimento: 3 punti
3 - Capacità di riciclo/riutilizzo Sarà valutato positivamente l'aumento in termini qualitativi delle raccolte differenziate (ΔQR) del territorio sede dell'intervento rispetto al 2023. Dato di riferimento: analisi merceologiche 2023 per le frazioni recuperate trasmesse all'Osservatorio Rifiuti ARPAV dall'EGATO o in possesso del proprio Gestore	Riduzione dello scarto delle frazioni interessate dall'intervento della RD rispetto alle merceologiche ante intervento (dato 2023) $\Delta QR=0$: 0 punti $0\% < \Delta QR \leq 1\%$: 1 punto $1\% < \Delta QR \leq 2\%$: 2 punti $2\% < \Delta QR \leq 3\%$: 3 punti $\Delta QR > 3\%$: 4 punti



7c76fdd9



Criteri di valutazione relativi alla proposta progettuale	
4 - Riduzione della produzione di rifiuti pro capite annue del Bacino di riferimento (R_{PC} [kg/ab*anno]) produzione totale di rifiuti divisa per la popolazione residente nel Bacino di riferimento Dato di riferimento: dato anno 2019 (Allegato 2 “Rifiuti Urbani: Stato di Fatto 2019”, paragrafo 2.4 dell'Aggiornamento PRGR, Figura 8 (DGR. 988/2022))	$R_{PC} < 5,0\%$ della produzione pro capite annua di rifiuti RUR: 1 punto $5\% \leq R_{PC} < 10\%$ della produzione pro capite annua di rifiuti RUR: 2 punti $10\% \leq R_{PC} < 15\%$ della produzione pro capite annua di rifiuti RUR: 3 punti $15\% \leq R_{PC} < 20\%$ della produzione pro capite annua: 4 punti $R_{PC} \geq 20\%$ della produzione pro capite annua di rifiuti RUR: 5 punti
5 - Percentuale della popolazione che beneficia dell'intervento (Popolazione interessata dall'intervento rispetto alla popolazione residente nel Bacino di riferimento). Al fine del conseguimento del punteggio, sarà valutato positivamente il migliore rapporto percentuale (R) così calcolato: $R = \frac{\text{Popolazione interessata}}{\text{Popolazione residente nel Bacino di riferimento}}$ Dato di riferimento: nuovo censimento decennale sulla popolazione residente contenente i dati ufficiali della popolazione residente al 31/12/2021	$R < 20\%$ 0 punti
	$20\% \leq R < 40\%$ 1 punto
	$R \geq 40\%$ 2 punti
6 - Percentuale di utilizzo di sottoprodotti o di materiale riciclato per la realizzazione dell'intervento $R = \frac{\text{Quantità sottoprodotti o EOW}}{\text{Quantità complessiva materiale utilizzato}}$	$R < 40\%$ 0 punti
	$40\% \leq R < 50\%$ 1 punto
	$R \geq 50\%$ 2 punti
7 - Grado di applicazione/replicabilità in altri contesti produttivi e/o territoriali	Non applicabile in altri contesti: 0 punti Applicabile ad altre realtà all'interno della stessa filiera: 1 punto Facilmente replicabile in altri contesti e filiere: 2 punti
8 - Qualità economico-finanziaria del progetto in termini di economicità della proposta (rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi) e di sostenibilità nel medio-lungo periodo della proposta progettuale (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti)	Il progetto presenta solo una delle caratteristiche tra economicità e sostenibilità nel medio-lungo periodo: 0 punto Il progetto presenta sia economicità che sostenibilità nel medio- lungo periodo: 2 punti



7c76fdd9



Criteri di valutazione relativi alla proposta progettuale	
9 - Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell'Intervento nell'ambito territoriale ottimale Dato di riferimento: dato anno 2019 (Allegato 2 "Rifiuti Urbani: Stato di Fatto 2019", paragrafo 2.9 dell'Aggiornamento PRGR(Dgr n. 988 del 2 agosto 2022), così come aggiornato dal Rapporto rifiuti urbani edizione 2024 - Produzione e Gestione 2023 con indicatori bacini territoriali di ARPAV⁴ https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/rifiuti-urbani/rifiuti-urbani-2023	Fabbisogno impiantistico del bacino territoriale già soddisfatto da PRGR (D. 988/2022): 0 punti Fabbisogno regionale impiantistico non censito da PRGR (D. 988/2022) ma intervento funzionale a soddisfare il fabbisogno del bacino: 3 punti Fabbisogno regionale impiantistico non soddisfatto da PRGR (D. 988/2022): 5 punti

Elementi di premialità	
10 - Caratteristiche di innovazione del processo tecnologico	Assenza di caratteristiche innovative: 0 punti Presenza di caratteristiche innovative: 1 punto
11 - Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata rispetto allo stato di fatto individuato nel PRGR (D.G.R. 988/2022) dell'anno 2019 ($\Delta RD\%$). Il metodo per il calcolo della raccolta differenziata è quello descritto in Allegato A della DGR n. 336 del 23/03/2021. Dato di riferimento: dato anno 2019 (Allegato 2 "Rifiuti Urbani: Stato di Fatto 2019", paragrafo 2.6 dell'Aggiornamento PRGR, Figura 17 (DGR 988/2022))	$\Delta RD\% \leq 1\%$: 0 punti $1 < \Delta RD\% \leq 5\%$: 1 punto $5 < \Delta RD\% \leq 10\%$: 3 punti $\Delta RD\% > 10\%$: 5 punti
12 - Incidenza delle tonnellate trattabili dall'impianto (o all'ammodernamento dello stesso) oggetto dell'Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata nell'ambito territoriale di appartenenza Dato di riferimento: dato anno 2019 (Allegato 2 "Rifiuti Urbani: Stato di Fatto 2019", paragrafo 2.9 dell'Aggiornamento PRGR (DGR n. 988 del 2 agosto 2022, così come aggiornato dal Rapporto rifiuti urbani edizione 2024 - Produzione e Gestione 2023 con indicatori bacini territoriali di ARPAV⁵ https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/rifiuti-urbani/rifiuti-urbani-2023	Tonnellate trattabili nell'impianto uguali a meno del 1% del fabbisogno regionale: 0 punti Tonnellate trattabili nell'impianto da 1 a 10% del fabbisogno regionale: 1 punto Tonnellate trattabili nell'impianto uguale o maggiore del 10% del fabbisogno regionale: 2 punti

⁴<https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/file-e-allegati/rapporti-annuali-rifiuti-urbani/rapporto-ru-2024.pdf/@download/file>

⁵<https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/file-e-allegati/rapporti-annuali-rifiuti-urbani/rapporto-ru-2024.pdf/@download/file>



7c76fdd9



Elementi di premialità	
ambientali/rifiuti/rifiuti-urbani/rifiuti-urbani-2023	
13 - Connessione del progetto con la riduzione dei consumi energetici	Il progetto viene realizzato senza incidere sui consumi energetici: 0 punti Il progetto consente una riduzione dei consumi energetici: 1 punto
14 - Connessione del progetto con la riduzione delle emissioni in atmosfera convogliate o fuggitive o diffuse, dirette o indirette	Il progetto viene realizzato senza incidere sulla riduzione delle emissioni in atmosfera: 0 punti Il progetto consente una riduzione delle emissioni in atmosfera: 1 punto
15 - Progetto funzionale all'ottenimento di una etichettatura attestante la sostenibilità ambientale o il recupero di materia riconosciuta a livello comunitario, nazionale o regionale (es. Remade in Italy, Plastica Seconda Vita, Ecolabel, ecc..)	Mancanza di una etichettatura attestante la sostenibilità ambientale o il recupero di materia: 0 punti Presenza di una etichettatura attestante la sostenibilità ambientale o il recupero di materia: 1 punto
16 - Progetti di simbiosi industriale (La simbiosi industriale è da intendere come un modello produttivo in cui diverse aziende collaborano per ottimizzare l'uso delle risorse. In pratica, i sottoprodotti, rifiuti o materiale EOW di un'azienda diventano risorse per un'altra, creando un sistema di interscambio che riduce gli sprechi e migliora l'efficienza complessiva.)	Mancanza di simbiosi industriale: 0 punti Presenza di simbiosi industriale: 1 punto
17 - Localizzazione degli Enti nelle aree comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla CE con decisione C (2022) 1545 final del 18.03.2022 (c.d. AREE 107.3.C). Le aree sono indicate nella DGR n. 517/2022	L'area d'intervento non rientra nelle aree indicate nella DGR n. 517/2022: 0 punti L'area d'intervento rientra nelle aree indicate nella DGR n. 517/2022: 1 punto

6. Sono valutabili ammissibili alla graduatoria utile alla concessione del sostegno i progetti che ottengano un punteggio minimo complessivo di 14 punti.

7. In caso di parità di punteggio, sarà data preferenza secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

8. In fase di istruttoria della domanda d'acconto e della domanda di saldo, la CTV, verifica che non vi siano difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e ai relativi contenuti inseriti nel documento progettuale. L'istruttoria della CTV sulla domanda di saldo comprende inoltre la verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi che hanno comportato attribuzione di punteggio in fase di ammissibilità al fine della conferma o rettifica degli stessi di cui ai criteri di valutazione n. 3, 4 e 6 e del criterio di premialità n. 11 (sulla base della perizia asseverata di cui all'articolo 16).

9. I criteri di valutazione saranno oggetto di verifica in fase di saldo; se la rivalutazione comporterà un punteggio inferiore ai valori minimi previsti al comma 6, sarà avviata la procedura di decadenza totale come prevista al successivo articolo 18; se la rivalutazione comporterà un punteggio inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto finanziato, l'importo del finanziamento sarà decurtato del 2% per ogni punto al di sotto del punteggio minimo finanziato.

10. Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti, le modifiche/integrazioni documentali che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della



7c76fdd9



graduatoria (compresi eventuali allegati a dimostrazione dei punteggi), che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno, non potranno comportare un aumento del punteggio o la sua conferma, nel caso fosse stato un punteggio maggiore di quello spettante con i dati presenti al momento della presentazione della domanda, mentre ne potranno determinare una diminuzione.

Articolo 12

Formazione della graduatoria delle proposte progettuali e concessione del sostegno

1. Entro 120 giorni dalla chiusura del bando, il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA adotta il provvedimento che approva la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno, con assunzione dell'impegno di spesa a favore del beneficiario richiedente e l'elenco delle domande non ammissibili.
2. Il decreto è pubblicato nel BUR e inserito nel sito istituzionale di AVEPA e della Regione.
3. Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento citato, AVEPA comunica all'impresa richiedente l'esito istruttorio indicando, in caso di ammissibilità della domanda, l'ammontare di spesa ammessa alle agevolazioni e l'importo del sostegno concesso. In caso di inammissibilità della domanda viene comunicata la motivazione che ha determinato il rigetto.
4. Alla proposta progettuale classificatasi ultima in graduatoria viene destinato un sostegno pari alla quota parte residua dello stanziamento disponibile. Nel caso di finanziamento parziale dell'ultimo beneficiario in posizione utile in graduatoria, il progetto dovrà essere realizzato così come presentato in sede di domanda di sostegno e approvato dalla CTV. Le spese rendicontate a saldo dovranno corrispondere alle spese indicate dal beneficiario nella domanda di sostegno e ammesse al finanziamento.

Articolo 13

Obblighi a carico del beneficiario

1. Il beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:
 - a) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati da AVEPA, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
 - b) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di:
 - 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità, della sottoscrizione della convenzione con il proprio "Gestore", in qualità di soggetto realizzatore, nel caso di cui all'Art. 4 comma 5 del presente bando, trasmettendone copia;
 - 30 giorni dalla sottoscrizione del nuovo contratto di gestione, dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti a nuovo "Gestore" e della relativa Convenzione, nel caso di cui all'Art. 4 comma 6 del presente bando, trasmettendone copia;
 - 30 giorni dal subentro del beneficiario originario denominato "Comune o Associazione di Comuni" con "Egato Operativo" ai sensi dell'Art. 14, comma 5 del presente bando, della stipula del nuovo contratto di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti e della relativa Convenzione, trasmettendone copia;
 - c) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, dell'eventuale rinuncia al sostegno, richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
 - d) conservare dal momento di presentazione della domanda, per tutto il periodo di



realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;

- e) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto: tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati;
- f) collaborare, fornire la documentazione richiesta e accettare i controlli che AVEPA, la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
- g) rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio finanziamento, come specificato all'articolo 9;
- h) mantenere la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione;
- i) non procedere all'alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando nei cinque anni successivi al pagamento della domanda di saldo;
- j) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di AVEPA, della Regione e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato;
- k) laddove richiesto e nel caso di collegamento o associazione con imprese estere, a pena di inammissibilità il beneficiario dovrà fornire i dati relativi al bilancio/fatturato\ULA dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato delle imprese collegate o associate, ai fini del calcolo della dimensione aziendale;
- l) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l'intervento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20 del presente bando;
- m) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro i termini previsto dall'art. 15 del presente bando;
- n) presentare la rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di erogazione del saldo entro i termini perentori previsti agli artt. 15 e 16 del presente Bando;
- o) rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel Bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
- p) inserire nei giustificativi di spesa, negli strumenti di pagamento e nei documenti contrattuali i codici "CIG" e "CUP".
- q) compilare la dichiarazione, presente nel Sistema Informativo, "Quadro Dichiarazioni", in relazione alle domande di sostegno e di pagamento, con cui viene dichiarato che le spese inserite nella domanda di rimborso non ricevano il sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione né il sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma;
- r) rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
- s) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
- t) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza;
- u) soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio "Do Not Significant Harm") del PR FESR 2021-2027;
- v) rispettare il principio di immunizzazione degli investimenti in infrastrutture dagli effetti



7c76fdd9



del clima, attraverso la verifica climatica.

- w) mantenere di proprietà pubblica per almeno i successivi 5 anni a decorrere dal pagamento finale i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi finanziati;
 - x) garantire, qualora si affidano al gestore i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere nei limiti della proposta finanziata, il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione tra operatori economici nonché secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Ai sensi dell'art.203, comma 1 e dell'art. 195, comma 1, lettere m), n) ed o) del D.lgs. 152 del 2006, vi è l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.
2. La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

Articolo 14

Svolgimento delle attività, variazioni (in caso di opere: varianti), proroghe e relativi obblighi

1. Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo **entro** 27 mesi dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità.
2. L'intervento si considera concluso e operativo quando:
 - le attività sono state effettivamente realizzate (dichiarazione di fine lavori e/o collaudo funzionale dell'impianto/intervento ove previsto dalla norma);
 - le spese sono state sostenute e pagate, ossia sono stati emessi e quietanzati i giustificativi di spesa entro la data di conclusione.
3. Nel caso il beneficiario del contributo abbia deciso di avvalersi di quanto previsto all'Art. 4, comma 5 del presente bando, deve obbligatoriamente rispettare la seguente tempistica:
 - a. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di approvazione della graduatoria, il beneficiario deve trasmettere tramite PEC all'Agenzia Veneta per i pagamenti, AVEPA (protocollo@cert.avepa.it) una convenzione per la realizzazione dell'intervento, stipulata tra il soggetto beneficiario ed il proprio Gestore, che verrà allegata al contratto di servizio, utilizzando il facsimile di schema riportato all'**Allegato A2** del presente bando.
 - In caso di superamento dei termini previsti al punto a., è applicata a saldo una riduzione del contributo riconosciuto a saldo pari al 5% del sostegno concesso;
 - In caso il beneficiario non adempia agli obblighi previsti dal punto a. entro 150 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di approvazione della graduatoria, si procede a saldo con una riduzione del contributo riconosciuto a saldo pari al 7% del sostegno concesso.
4. Nel caso il beneficiario del contributo abbia deciso di avvalersi di quanto previsto all'Art. 4, comma 5 del presente bando, ma il servizio di gestione rifiuti venga affidato ad un nuovo Gestore prima della conclusione dell'intervento oggetto di finanziamento, il beneficiario del contributo, ai sensi di quanto previsto all'Art.4 comma 6 del presente bando, deve obbligatoriamente rispettare la seguente tempistica:
 - a. Entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla stipula del nuovo affidamento, il beneficiario deve trasmettere tramite PEC all'Agenzia Veneta per i pagamenti, AVEPA (protocollo@cert.avepa.it) la convenzione per la realizzazione dell'intervento, stipulata tra il soggetto beneficiario ed il nuovo Gestore, allegata al contratto di servizio, utilizzando il facsimile di schema riportato all'**Allegato A2** del presente bando.
 - In caso di superamento dei termini previsti al punto a., è applicata a saldo una riduzione del contributo riconosciuto a saldo pari al 5% del sostegno concesso;
 - In caso il beneficiario non adempia agli obblighi previsti dal punto a. entro 60 giorni dalla stipula del nuovo affidamento, si procede a una riduzione del contributo riconosciuto a saldo pari al 7% del sostegno concesso.
5. Qualora, prima della conclusione di un progetto ammesso all'agevolazione, l'EGATO di un



7c76fdd9



bacino territoriale diventi operativo e pertanto proceda con l'affidamento del servizio a un "Gestore", nel caso in cui il beneficiario sia un Comune, che opera singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni, di quell'ambito territoriale che si è avvalso di quanto previsto all'Art. 4 comma 5 del presente bando, il nuovo EGATO operativo subentrerà nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e sottoscriva con il suo "Gestore", nuovo soggetto realizzatore, una convenzione per la realizzazione/ultimazione dell'intervento, stipulata tra il nuovo soggetto beneficiario ed il Gestore, che verrà allegata al contratto di servizio, utilizzando il facsimile di schema riportato all'**Allegato A2** del presente bando.

Il nuovo beneficiario del contributo deve obbligatoriamente rispettare la seguente tempistica:

- a. Entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla stipula del contratto di affidamento del servizio al nuovo "Gestore", il beneficiario deve trasmettere tramite PEC all'Agenzia Veneta per i pagamenti, AVEPA (protocollo@cert.avepa.it) la convenzione per la realizzazione dell'intervento, stipulata tra il nuovo soggetto beneficiario ed il suo "Gestore", allegata al contratto di servizio, utilizzando il facsimile di schema riportato all'**Allegato A2** del presente bando.
 - In caso di superamento dei termini previsti al punto a., è applicata a saldo una riduzione del contributo riconosciuto a saldo pari al 5% del sostegno concesso;
 - In caso il beneficiario non adempia agli obblighi previsti dal punto a. entro 60 giorni dalla stipula del nuovo affidamento, si procede a una riduzione del contributo riconosciuto a saldo pari al 7% del sostegno concesso.

6. Come dichiarato nel nulla osta, **Allegato A1** del presente bando, rilasciato in fase di presentazione d'istanza di contributo da parte del Comune, operante singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni, l'EGATO che subentra come beneficiario dovrà sottoscrivere nella domanda di subentro le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. AVEPA verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, di cui all'art. 4 lett. a) c) e d), e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario.

Viene comunicato anche il nuovo sostegno, che viene calcolato sulla base della misura agevolativa relativa al soggetto subentrante e che, comunque, non può superare l'importo indicato nel decreto di concessione originario. Qualora, invece, accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente il rigetto della richiesta di subentro e l'avvio della procedura di decadenza del sostegno ai sensi dell'articolo 18.

7. È ammessa una sola richiesta di variazione del progetto in relazione agli investimenti previsti che potrà essere presentata nei tempi stabiliti nell'articolo 15.

La richiesta di variazione all'intervento deve essere motivata con comprovate ragioni tecniche, migliorative del progetto iniziale. La richiesta di variazione dovrà essere comunicata ad AVEPA – Area gestione FESR, tramite PEC all'indirizzo protocollo@cert.avepa.it che, se necessario, si avvarrà della CTV per le determinazioni del caso e provvederà a comunicare l'esito al beneficiario.

Non sono ammesse variazioni al progetto prive di revisione dell'analisi sulla immunizzazione dagli effetti del clima (cosiddetto "climate proofing"), secondo quanto previsto dall'**Allegato A3**.

8. Sono ammissibili compensazioni tra le categorie di spesa ammesse, non superiori al 20% del costo totale dell'operazione ammessa a sostegno, purché motivate e non devono comportare un peggioramento del progetto iniziale e nel rispetto del paragrafo successivo.

Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto che comportino:

- il cambiamento delle finalità, della natura, della funzione e della tipologia dell'operazione oggetto della domanda di sostegno iniziale;
- le compensazioni tra le categorie di spesa ammissibili che superino il 20% del costo totale dell'operazione ammessa a sostegno;
- l'inserimento di categorie di spesa non presenti nel progetto e nella domanda di sostegno ammessa a contributo.

Le variazioni sono approvate da Avepa, che si avvarrà della CTV per le determinazioni del caso, e provvederà a comunicare l'esito al beneficiario.

9. Le modifiche del contratto in corso d'opera dell'appalto devono essere tempestivamente trasmesse ad AVEPA e devono essere motivate ai sensi del codice dei contratti. A corredo della richiesta di ammissione della variante, è necessario trasmettere:

- atto di approvazione della modifica del contratto d'appalto;



7c76fdd9



- eventuale relazione del Rup;
- relazione tecnica del Direttore dei Lavori/ esecuzione ed elaborati;
- atto di sottomissione o atto aggiuntivo, con l'eventuale verbale di concordamento nuovi prezzi.
- eventuale revisione dell'analisi sulla immunizzazione dagli effetti del clima (cosiddetto "climate proofing"), secondo quanto previsto dall'Allegato A3.

10. Il beneficiario può presentare preventiva e motivata richiesta di proroga dei termini fissati per la realizzazione dell'intervento riportati al comma 1 del presente articolo:

- entro e non oltre il termine stesso, per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come disciplinate dal Manuale Procedurale del PR Fesr 21-27 al capitolo 4.4. In tal caso il beneficiario dovrà inviare la richiesta motivata ad AVEPA (protocollo@cert.avepa.it) e per conoscenza alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica (ambiente@pec.regione.veneto.it);
- sempre entro e non oltre il termine stesso, per circostanze imprevedute, diverse da quelle indicate al punto precedente, indipendenti dal beneficiario e a lui non imputabili in base a criteri di diligenza, che richiederanno in ogni caso una valutazione, d'intesa con l'AdG, in merito alla compatibilità con i piani e i target finanziari del PR Fesr 21-27

Art. 15

Tempi di realizzazione del progetto

1. Si riporta di seguito l'elenco riassuntivo delle varie fasi e scadenze di progetto:

FASE	TEMPISTICA/SCADENZE
Avvio progetto	le spese sono ammissibili a partire dal 1° gennaio 2024
Apertura presentazione domanda di sostegno	dalle ore 10:00 del 4 febbraio 2025
Chiusura presentazione domanda di sostegno	entro le ore 17:00 del 26 giugno 2025
Presentazione domanda di anticipo (facoltativa)	dopo 30 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità del sostegno e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza
Eventuale domanda di variazione progettuale	la domanda può essere presentata dalle ore 10:00 del 2 aprile 2026 e non oltre le ore 17:00 del 30 giugno 2026
Presentazione domanda di acconto (facoltativa)	la domanda può essere presentata dalle ore 10:00 del 1 luglio 2026 non oltre le ore 17:00 del 30 settembre 2026
Presentazione domanda di acconto (obbligatoria)	la domanda deve essere presentata dalle ore 10:00 del 2 dicembre 2026 e non oltre le ore 17:00 del 2 marzo 2027
Conclusione del progetto	entro 27 mesi dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità del sostegno e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza
Presentazione domanda di saldo	la domanda può essere presentata dopo 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità e non oltre i 27 mesi dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità del sostegno e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza



7c76fdd9



Articolo 16

Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno

1. L'erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo, acconto e saldo con le modalità e le tempistiche previste dal manuale procedurale PR Veneto FESR 2021-2027.
2. Le domande di erogazione dell'anticipo o di acconto e del saldo del sostegno, con la relativa documentazione allegata, prima del caricamento definitivo nel Sistema Fondi.RVE, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario.
3. Il pagamento del sostegno è disposto da Avepa al beneficiario richiedente, nelle seguenti modalità:

TIPO DOMANDA	TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	SOGLIE DI SPESA	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE
<u>Anticipo</u> (facoltativo)	dopo 30 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione nel BUR del decreto di finanziabilità del sostegno ed in ogni caso entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile.	pari al 30% del sostegno concesso	Atto rilasciato dall'organo decisionale dell'Ente pubblico stesso, nel quale questo si impegna a versare l'importo coperto dalla garanzia e l'interesse, se il diritto all'anticipo viene revocato. L'atto di garanzia dovrà essere redatto secondo lo schema disponibile nel sito internet di AVEPA www.avepa.it (https://www.avepa.it/modulisticagenerale-pr-fesr-2021-2027) Lo svincolo della garanzia avverrà contestualmente alla liquidazione della domanda di saldo.
<u>Acconto</u>	<u>Acconto facoltativo</u> la domanda può essere presentata dalle ore 10:00 del 1 luglio 2026 non oltre le ore 17:00 del 30 settembre 2026 <u>Acconto obbligatorio</u> la domanda deve essere presentata dalle ore 10:00 del 2 dicembre 2026 e non oltre le ore 17:00 del 2 marzo 2027. Nel caso in cui l'acconto obbligatorio venga	La spesa rendicontata e approvata in acconto deve essere pari ad almeno il 40% della spesa ammessa a sostegno per il primo acconto Il sostegno relativo all'acconto, cumulato con l'anticipo, se richiesto, non può superare l'90% del <u>sostegno</u> concesso.	- relazione intermedia, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti; - perizia asseverata effettuata da un professionista che dia evidenza del rispetto del principio del DNSH (<i>Do Not Significant Harm</i>) coerentemente con le spese sostenute; - fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi ai lavori, acquisto dei beni, servizi; - documenti giustificativi di pagamento; - documentazione attestante il rispetto della normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;



7c76fdd9



	presentato tardivamente, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'0,5 al giorno fino ad un massimo di 20 giorni; oltre tale termine verrà disposta una rettifica a saldo pari al 15% del contributo concesso.		- eventuale titolo abilitativo efficace rispetto agli interventi strutturali previsti a progetto, se necessario e se non già fornito con la domanda di sostegno; - ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate. - In caso di acquisto di beni usati oppure edifici, ai sensi dell'art. 6 commi 5 e 6 del presente bando, Dichiarazione da parte del venditore ai sensi del DPR n. 445/200, secondo l'Allegato A5 "Dichiarazione venditore acquisto beni usati" e Allegato A6 "Dichiarazione venditore acquisto immobili".
Saldo	la domanda può essere presentata dopo 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità e non oltre i 27 mesi dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità del sostegno e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza Nel caso in cui il saldo venga presentato tardivamente, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni; oltre tale termine viene disposta la decadenza totale.	Si rimanda a quanto previsto all'art. 18 del presente bando	- relazione finale, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente sulla proposta progettuale realizzata e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo della attività progettuali dopo il termine del progetto; - perizia asseverata effettuata da un professionista, qualificato ed indipendente, post - operam delle valutazioni contenute nella sezione sulla compatibilità ambientale della relazione tecnica, prevista dall'art. 10 comma 5 punto 3. Inoltre, tale perizia deve dare evidenza del rispetto del principio del DNSH (<i>Do Not Significant Harm</i>) coerentemente con le spese sostenute e di quanto previsto all'art.5 comma 3 lettera d) per interventi progettati su impianti di recupero. - fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi; - documenti giustificativi di pagamento; - documentazione attestante il rispetto della normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; - eventuale titolo abilitativo efficace rispetto agli interventi strutturali previsti a



7c76fdd9



			progetto, se necessario e se non già fornito con la domanda di sostegno e/o di acconto; - ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate; - In caso di acquisto di beni usati oppure edifici, ai sensi dell'art. 6 commi 5 e 6 del presente bando, Dichiarazione da parte del venditore ai sensi del DPR n. 445/200, secondo l'Allegato A5 "Dichiarazione venditore acquisto beni usati" e Allegato A6 "Dichiarazione venditore acquisto immobili". - documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster oltre che l'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 20. - dichiarazione di fine lavori e/o certificato di collaudo funzionale dell'impianto/intervento ove previsto dalla norma.
--	--	--	---

4. Unitamente alla domanda di pagamento, inoltre, è necessario allegare la documentazione giustificativa relativa alla specifica voce di spesa, come indicato nella tabella di seguito riportata:

CATEGORIA DI SPESA	GIUSTIFICATIVI DI SPESA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO
a) Acquisto di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature	a1) - Eventuale certificato di collaudo e/o dichiarazione di conformità.
	a2) - Eventuale certificato di collaudo e/o dichiarazione di conformità; - Una perizia asseverata effettuata da professionista, attestante che il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo e che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti. - Ai sensi dell'art. 6 comma 6 del presente bando, dichiarazione da parte del venditore, ai sensi del DPR n. 445/200, secondo l'Allegato A5 "Dichiarazione venditore acquisto beni usati".



7c76fdd9



b) spese relative ad immobili, edifici e terreni	b1) - Perizia giurata di parte redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso b2) - Perizia giurata redatta da un valutatore qualificato come indicato alla lettera c), comma 1, dell'articolo 17, Dpr 22/2018, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata. - Visura catastale storica - Atto di compravendita dell'immobile acquistato dal beneficiario - Ai sensi dell'art. 6 comma 5 del presente bando, dichiarazione da parte del venditore, ai sensi del DPR n. 445/2000, Allegato A6 “Dichiarazione venditore acquisto immobili”.
c) spese per opere edili e impiantistiche	● Computo metrico ● Eventuale titolo edilizio ● Certificato di fine lavori ● Dichiarazione di conformità dell'impianto
d) Licenze e servizi informatici inclusi servizi in cloud e software SaaS	Licenza d'uso o contratto
e) Brevetti e diritti di uso e sfruttamento	Licenza d'uso o contratto
f) Consulenze specialistiche e servizi esterni	● Documentazione di natura contrattuale (contratto, convenzione o lettera di incarico ecc.) da cui si evincano le attività, l'oggetto della prestazione, la durata dell'incarico e l'eventuale importo; ● Curriculum vitae del professionista o dell'azienda di consulenza (persone fisiche in possesso di partita IVA / legale rappresentante dell'impresa); ● Relazione dettagliata dell'attività svolta che ne descriva le modalità operative condotte e i risultati della consulenza rispetto agli obiettivi intermedi e/o finali raggiunti; la relazione deve essere chiaramente riconducibile al consulente che ha eseguito la prestazione

5. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere conformi a quanto indicato all'art. 6 comma 2 del bando.

6. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al



7c76fdd9



beneficiario ed effettuati su un conto corrente a lui intestato.

7. Nel compilare la domanda di pagamento, il Beneficiario dovrà sottoscrivere la seguente dichiarazione: “I giustificativi di spesa sono conformi alle disposizioni di legge vigenti ed è stata effettuata la verifica del DURC o della dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 sulla non obbligatorietà degli stessi da parte del relativo fornitore”.

8. Il CIG e il CUP devono essere indicati sui giustificativi di spesa, sugli strumenti di pagamento e nei documenti contrattuali. L’art.6 c.2 della Legge n.136/2010 in materia di tracciabilità prevede, per il caso di omessa indicazione del codice CUP o del CIG negli strumenti di pagamento, l’applicazione a carico del soggetto inadempiente di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa

9. Ciascuna spesa è ammissibile se interamente pagata e accompagnata dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento (farà fede la data valuta). Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)	estratto conto bancario/postale o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l’intestatario del conto corrente; • la causale dell’operazione con il riferimento alla fattura pagata, o mensilità pagata per i costi di personale; • il numero identificativo dell’operazione (C.R.O. o T.R.N.) • nei casi in cui l’estratto del c/c indichi l’addebito cumulativo di più disposizioni è necessario allegare copia della distinta di ordinativo dei relativi bonifici completa delle riferite causali di pagamento.	Qualora l’estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all’originale della contabile bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l’avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.
Ricevuta bancaria	estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l’intestatario del conto corrente; • la causale dell’operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell’operazione (C.R.O. o T.R.N.).	Qualora l’estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all’originale della distinta bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l’avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.
Ricevuta bancaria cumulativa	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l’intestatario del conto corrente; • la causale dell’operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell’operazione.	Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l’avvenuta transazione nonché i suoi estremi.



7c76fdd9



	2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.	
Assegno bancario non trasferibile	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • Il numero assegno. 2) copia leggibile dell'assegno; 3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti: • il numero dell'assegno; • il numero e la data della fattura; • l'esito positivo dell'operazione.	Non è sufficiente la sola matrice; Non sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario. Come "data di valuta" va intesa la data nella quale la banca del pagatore effettua l'addebito nel conto di pagamento.
Carta di credito (intestata all'impresa beneficiaria)	• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente l'addebito delle operazioni. • estratto conto della carta di credito; • scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta di debito (intestata all'impresa beneficiaria)	• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. • scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta prepagata (associata al conto corrente dell'impresa)	• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. • scontrino	La ricarica deve essere effettuata esclusivamente dal conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e l'utilizzatore della carta deve essere il soggetto abilitato ad operare sul conto dell'impresa. L'istituto bancario deve essere in grado di certificare la disposizione di addebito/ricarica della carta esclusivamente dal conto corrente dell'impresa e di attestare le operazioni con le quali è stato effettuato il pagamento utilizzando la carta
MAV	• copia del Bollettino MAV • estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni.	



7c76fdd9



PagoPA	1) Estratto conto bancario in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento al pagamento; • il codice identificativo dell'operazione. 2) Contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata;	3) Avviso di pagamento.
Addebito diretto	1) Mandato del beneficiario alla banca sulla base del quale è stata effettuata l'operazione 2) Estratto conto bancario in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;	
Acquisti on-line	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • l'addebito delle operazioni. 2) copia dell'ordine;	3) eventuale ricevuta.
F24	• Copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione eseguita con modalità telematiche, oppure copia del modello F24 quietanzato • Estratto di conto corrente in cui è visibile l'uscita del pagamento F24.	In caso di pagamento cumulato, dichiarazione accompagnatoria sottoscritta dal legale rappresentante attestante che nella somma complessiva pagata sono compresi gli importi relativi ai giustificativi di spesa imputati al progetto.
Mandati di pagamento	• Provvedimento di liquidazione • Copia del mandato quietanzato • Documento/ricevuta di avvenuto pagamento da parte della tesoreria	Il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria (data della quietanza).

10. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti o compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza sulla fattura priva del documento di addebito corrispondente.

11. Nel caso di pagamento a un soggetto diverso da quello che ha emesso il documento contabile (cessione di credito o altro) deve essere allegata idonea documentazione che attesti i titoli ed i vari passaggi, anche contabili, atti a ricostruire la procedura seguita (comunicazione di avvenuta cessione del credito, atto di cessione, provvedimento di presa d'atto dell'ente beneficiario alla cessione).

12. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Non sono ammissibili le spese



7c76fdd9



per ritenute e oneri fiscali ecc. versate dopo la scadenza di cui all'articolo 14 comma 1.

13. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si deve evincere il tipo di bene/servizio acquistato e il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con il dettaglio della spesa.

14. In fase di saldo non sono ammesse compensazioni tra le categorie di spesa individuate all'articolo 6, richieste con la domanda di sostegno e ammesse con il decreto di finanziabilità, superiori al 20% del costo totale dell'investimento ammesso a contributo. Nel caso di compensazioni entro tale limite, dovrà, comunque, essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda.

15. Ai sensi dell'articolo 74 comma 2 del Reg. (UE) 1060/2021 le verifiche sulle domande di pagamento potranno essere effettuate sulla base di una valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto.

16. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, AVEPA assegna all'interessato un termine non superiore a dieci giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.

17. Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.

18. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro ottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

19. Ai fini del pagamento del sostegno il beneficiario:

- non deve essere destinatario di ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto ricevuto illegale o incompatibile (cd "clausola Deggendorf");
- deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale. L'insussistenza della regolarità contributiva, verificata secondo quanto previsto con decreto ministeriale 24 ottobre 2007, determina l'avvio dell'intervento sostitutivo al fine di saldare il debito con l'ente creditore, in conformità con la normativa vigente;

20. I contratti stipulati devono essere trasmessi unitamente alla documentazione amministrativa presupposta afferente alla procedura osservata, ciò al fine del riscontro da parte dei competenti uffici di eventuali irregolarità.

21. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da presentare in relazione a ciascun contratto d'appalto:

- determina a contrarre;
- bando di gara d'appalto o avviso pubblico di indagine di mercato;
- comprova delle avvenute pubblicazioni del bando o dell'avviso pubblico di indagine di mercato;
- nel caso di procedura negoziata effettuata sulla base di elenchi, avviso pubblico istitutivo dell'elenco, regolamento e atto di approvazione;
- provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
- elenco delle ditte invitate;
- lettera d'invito e copia avviso di ricevimento;
- attestazione da parte del responsabile del procedimento in merito all'avvenuta verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del possesso dei requisiti;
- verbali di gara;
- comprova dell'avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;
- atto di aggiudicazione;
- comprova avvenute pubblicazioni dell'esito di gara;
- comprova delle avvenute comunicazioni dell'aggiudicazione;
- copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità, ai sensi della legge n. 136 del 2010;
- comunicazione del conto corrente dedicato e delle generalità delle persone delegate ad



7c76fdd9



- operare sul medesimo, ai sensi della legge n. 136 del 2010;
22. Per i contratti di subappalto è necessario allegare:
- dichiarazione resa dall'aggiudicatario dell'appalto, all'atto della presentazione dell'offerta, sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
 - richiesta di autorizzazione al subappalto;
 - contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità, ai sensi della legge n. 136 del 2010;
 - comunicazione del conto corrente dedicato e delle generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo, ai sensi della legge n. 136 del 2010;
 - attestazione da parte del responsabile del procedimento in merito all'avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e speciali;
 - dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo ex art. 119 comma 16 d.lgs 36/2023;
 - autorizzazione al subappalto.

Articolo 17

Verifiche e controlli del sostegno

1. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 72 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) n. 1060/2021, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 65 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto, sia nei cinque anni successivi alla conclusione dello stesso, al fine di verificare e accertare quanto segue:
- il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
 - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
 - la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati, per cinque anni dall'erogazione del contributo al beneficiario;
 - che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei cinque anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.
3. La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione alle operazioni cofinanziate. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, la Regione procederà alla decadenza totale del contributo.



7c76fdd9



Articolo 18**Revoche, rinunce e decadenze del sostegno**

1. a rinuncia al sostegno concesso deve essere comunicata ad AVEPA, con comunicazione del beneficiario, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.avepa.it. AVEPA provvede ad adottare il provvedimento di decadenza. Nessuna rinuncia è consentita dopo l'avvenuto pagamento del saldo del sostegno.
2. Il sostegno concesso è soggetto a decadenza, totale o parziale, disposta con decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA.
3. Nei seguenti casi si procede alla decadenza totale del sostegno nei confronti del beneficiario:
 - a) mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 14 del presente bando;
 - b) mancata presentazione della domanda di saldo del contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 15 del bando salvo quanto previsto al successivo comma 4 lettera a);
 - c) difformità sostanziali, rilevate nel corso delle verifiche di gestione delle domande di pagamento e/o nella verifica a saldo della CTV, nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e che comportano una valutazione finale inferiore al punteggio minimo di cui all'articolo 11 comma 6;
 - d) mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
 - e) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, documenti, titoli di spesa o dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
 - f) spese rendicontate e riconosciute ammissibili in sede di valutazione finale della domanda di pagamento inferiori al 50% del totale della spesa ammessa in fase di concessione del sostegno o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'art. 8;
 - g) rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata la documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al progetto finanziato e mancato inoltro della documentazione richiesta;
 - h) intervenuta insussistenza dei requisiti soggettivi richiamati all'articolo 4, prima dell'avvenuta conclusione del progetto, accertata anche in sede di verifica successiva al pagamento del sostegno;
 - i) mancato rispetto delle disposizioni previste dal bando e dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
 - j) mancato rispetto di termini e prescrizioni perentori previsti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
 - k) qualora, come conseguenza della decurtazione della spesa attuata per i casi previsti al successivo comma 4, l'ammontare di spesa ammessa risultante sia comunque inferiore alla soglia minima indicata alla lettera f) del presente comma o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'art. 8;
 - l) qualora il beneficiario sia destinatario dell'ordine di recupero di cui all'articolo 16 comma 19;
 - m) qualora, nel caso di subentro previsto all'articolo 14 comma 5, sia accertato il difetto dei requisiti di cui all'articolo 4 in capo al soggetto subentrante.
4. Nei seguenti casi si procede alla decadenza parziale del sostegno, secondo il principio di proporzionalità:
 - a) mancata presentazione entro i termini stabiliti della domanda di saldo e del rendiconto delle spese sostenute e pagate. Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la decadenza totale;
 - b) mancata presentazione entro i termini stabiliti della domanda di acconto obbligatorio: nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'0,5% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta una rettifica a saldo pari al 15% del contributo concesso;



7c76fdd9



- c) avvenuta compensazione tra le categorie di spesa definite all'articolo 6 in misura superiore al 20% del costo totale dell'investimento ammesso a contributo. In tal caso, nel calcolo del sostegno erogabile non si tiene conto dell'ammontare di spesa compensata che risulta eccedente;
- d) mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti all'art. 20 del presente Bando; in tal caso verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità secondo le seguenti modalità:
- totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- e) mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4 lettere a) e b) dopo l'avvenuta conclusione del progetto e prima che siano decorsi 5 anni dal pagamento del saldo;
- f) nel caso di alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando prima che siano trascorsi tre anni dalla data di pagamento della domanda di saldo;
- g) cessazione dell'attività dovuta a procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, come da articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, "Stabilità delle operazioni", dopo il pagamento del saldo del sostegno e prima che siano trascorsi 5 anni, salvo il caso in cui la cessazione di un'attività produttiva sia dovuta a un fallimento non fraudolento;
- h) qualora lo scostamento tra la spesa ammessa e la spesa accertata a conclusione dell'operazione sia superiore al 30%, è applicata una riduzione percentuale del sostegno spettante come sotto riportata:
- Spesa accertata minore del 70% e maggiore uguale al 60%: 2% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - Spesa accertata minore del 60% e maggiore uguale al 50%: 5% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento;
- i) ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nel Bando e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non sanzionati con la decadenza totale;
- j) mancato rispetto del principio DNSH (*Do Not Significant Harm*) di cui all'art 5 comma 4 punto c), limitatamente alle spese per le quali non siano state rispettate le prescrizioni ivi previste;
- k) verrà applicata a saldo una riduzione del contributo riconosciuto pari al 5% del sostegno ammesso nel caso di ritardata presentazione dopo 120 giorni dalla pubblicazione nel Bur del decreto del dirigente dell'Area Gestione Fesr di approvazione della graduatoria, della convenzione per la realizzazione dell'intervento, stipulata tra il soggetto beneficiario ed il proprio Gestore, che verrà allegata al contratto di servizio, ai sensi dell'art. 14 comma 3 punto a. del presente Bando. Oltre 150 giorni si applica a saldo una riduzione del contributo riconosciuto pari al 7% del sostegno concesso;
- l) verrà applicata a saldo una riduzione del contributo riconosciuto pari al 5% del sostegno ammesso nel caso di ritardata presentazione dopo 30 giorni dalla stipula del nuovo affidamento del servizio, della convenzione per la realizzazione dell'intervento, stipulata tra il soggetto beneficiario ed il nuovo Gestore, allegata al contratto di servizio, ai sensi dell'art. 14 comma 4 punto a. del presente Bando, oltre 60 giorni si applica a saldo una riduzione del contributo riconosciuto pari al 7% del sostegno concesso;
- m) verrà applicata a saldo una riduzione del contributo riconosciuto pari al 5% del sostegno ammesso nel caso di ritardata presentazione dopo 30 giorni dalla stipula del nuovo affidamento



7c76fdd9



del servizio, della convenzione per la realizzazione dell'intervento, stipulata tra il soggetto beneficiario ed il nuovo Gestore, allegata al contratto di servizio, ai sensi dell'art. 14 comma 5 punto a. del presente Bando, oltre 60 giorni si applica a saldo una riduzione del contributo riconosciuto pari al 7% del sostegno concesso;

n) verrà applicata a saldo una riduzione pari al 2 % del sostegno ammesso per ogni punto al di sotto del punteggio minimo finanziato a seguito della rivalutazione dei punteggi da parte della CTV. Qualora a seguito della rivalutazione il punteggio sarà inferiore al punteggio minimo di cui all'articolo 11 comma 6, viene disposta la decadenza totale.

5. Con riferimento al principio di proporzionalità, applicabile nei soli casi di decadenza parziale, l'importo della quota parte del sostegno da rimborsare è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, fatti salvi i casi di cui al comma 3 per i quali è sempre disposta la decadenza totale del sostegno e i casi di cui al comma 4 che espressamente prevedano la sanzione specifica da comminare.

6. In caso di cessione, di affitto d'azienda o di ramo d'azienda, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa nella fase successiva alla concessione del contributo e fino alla presentazione della domanda di saldo, non si procede alla decadenza del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 4 del presente bando, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando. A tal fine, deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare ad Avepa il trasferimento dell'azienda entro trenta giorni dalla data dell'evento. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca o decadenza, totale o parziale, del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario.

7. La decadenza non avrà luogo se si verifica la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento se intervenuto successivamente all'avvenuto pagamento del sostegno.

8. Laddove applicabile, si richiama quanto previsto alla Sez. III, paragrafo 4.7 del Manuale procedurale del PR Veneto FESR 2021-2027 approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023.

Articolo 19

Informazioni generali

1. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Gestione FESR con sede in Via Niccolò Tommaseo 67/C - 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Avviso sono custoditi e visionabili presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in Via Niccolò Tommaseo 67/C - 35131 Padova. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n.241/90.

2. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURVET), sul sito istituzionale <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>

3. Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto e ad AVEPA, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:

a) nella fase di domanda di partecipazione al Bando:

i) per richiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile contattare il call center regionale e consultare la pagina:
<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>;

ii) per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l'Agenzia Veneta per i pagamenti telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo:
gestione.fesr@avepa.it;

b) nella fase successiva all'ammissione, per chiedere chiarimenti all'Agenzia Veneta per i pagamenti AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it

4. La Giunta regionale si riserva di aumentare le risorse messe a disposizione in relazione al numero dei soggetti richiedenti e alle azioni complessivamente previste in attuazione della Programmazione



7c76fdd9



comunitaria 2021-2027.

Articolo 20 Informazione e pubblicità

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 50 e Allegato IX). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente Bando, con le modalità di seguito descritte:

- fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo alle operazioni il cui costo totale supera 500.000 EUR;
- per le operazioni che non rientrano nell'ambito del punto precedente, esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico;
- per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

2. I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link:

<https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>

3. Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3% del sostegno del contributo ex art. 50 par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:

- Totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.
- Parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.

4. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:

- www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi
- <https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>
- <http://www.avepa.it/elenco-beneficiari>

Articolo 21 Disposizioni finali e normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative



comunitarie e/o statali e/o regionali.

Normativa Comunitaria

- Decisione (CE) C(2022) 8415 final della Commissione europea “Approvazione PR FESR 2021-2027”, obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” della Regione del Veneto”.
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta.
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1605/2012;
- Decisione C(2019) 3452 della Commissione europea del 14 maggio 2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall’Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

Normativa Nazionale e Regionale

- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto nelle sedute del 23 febbraio, 8 giugno e 27 ottobre 2023 e tramite procedura scritta (nota prot. n. 496729 del 27 settembre 2024), conclusasi con esito positivo (nota prot. n. 550508 del 25/10/2024).
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 299 del 21 marzo 2023 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 740 del 22 giugno 2023 di modifica, e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 843 del 16 luglio 2024 con la quale la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio.
- Nel rispetto del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28/06/2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria e del Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2021 approvato con Decreto n. 130 del 27 settembre 2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.
- Le disposizioni applicative del presente Bando sono emanate nel rispetto del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28/06/2023.
- Nelle more dell’approvazione del Regolamento recante i criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, le disposizioni applicative del presente Bando sono emanate, per quanto compatibile, nel rispetto del DPR 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”.
- L’Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate (PRGR), approvato con DGR n. 988 del 09/08/2022.
- La Legge Regionale della Regione Veneto del 21 gennaio 2000, n. 3, recante “ Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.

Articolo 22

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
2. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.



7c76fdd9



I dati personali riferibili ai soggetti beneficiari, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo sulle linee di finanziamento, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.

I dati personali dei beneficiari potranno inoltre essere trattati dall'Autorità di Gestione al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità mediante lo strumento informatico integrato Arachne relativamente al quale la Commissione europea ha istituito un sito web dedicato, finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell'analisi dei dati, al seguente link:

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>

3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

4. Il Delegato al trattamento dei dati, è il Direttore della Programmazione Unitaria, mail: programmazione-unitaria@regione.veneto.it, pec: programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it.

5. Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.

6. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it e quello di AVEPA all'indirizzo email: manuela.salvalaio@studiosalvalaio.com.

7. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente avviso.

Appendice

Soggetto beneficiario	N° di proposte progettuali e tipologia	Necessità nulla osta EGATO (Allegato A1)	Possibilità di Avvalersi del Gestore come Soggetto Realizzatore ai sensi del comma 5 del presente art.4
EGATO operativo	Massimo 5 (tutte le tipologie dell'art.5, comma 1)	NO	SI
Comuni/Forma Associativa tra Comuni con EGATO operativo	Massimo 2 (una per l'intervento di cui all'art. 5, comma 1, lettere d) e una per intervento di cui all'Art. 5, comma 1, lettere e)	SI	NO
Comuni/Forma Associativa tra Comuni senza EGATO operativo	Massimo 5 (tutte le tipologie dell'art.5, comma 1)	SI	SI



7c76fdd9

